PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/02334
Del :	09/03/2012
Esecutivo da:	12/03/2012
Proponenti :	Direzione Avvocatura

OGGETTO:

CAUSA DEXIA CREDIOP SPA AVANTI L'ALTA CORTE DI LONDRA impegno di spesa per compensi legali a chiusura della fase di giurisdizione presso la Corte di Londra

IL DIRETTORE

Premesso che:
- ai sensi dell'art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs 267/2000 è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2011/G/588 del 29/12/2011 immediatamente eseguibile, sono state assegnate ai Responsabili dei servizi, per il periodo dell'esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G. 2011;

Dato atto che:
- in data 09/12/2010 l'Assessore all'Innovazione, Bilancio, Patrimonio, Partecipate ed Organizzazione del Comune di Firenze, Angelo Falchetti, con proprio atto di indirizzo n. 105, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto, ha stabilito di "*esprimere quale indirizzo alla Direzione Risorse Finanziarie di avviare ogni atto e/o procedimento utile a tutelare l'Amministrazione, ponendo in essere tutte le cautele, nessuna esclusa, necessarie e/o opportune per evitare ulteriori aggravi per le finanze dell'Amministrazione, se del caso disponendo la sospensione dei pagamenti in favore delle banche",* con riguardo ai contratti in derivati di cui sopra;

- in data 09/12/2010, con protocolli nn. 36870, 36871 e 36872, la Direzione Risorse Finanziarie, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, dava comunicazione, rispettivamente, a Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited, Dexia - Crediop Spa e UBS Limited spa dell' avvio del procedimento in autotutela avente ad oggetto l'annullamento e/o la revoca e/o l'abrogazione, ai sensi della normativa vigente, di tutti i provvedimenti, nessuno escluso od eccettuato, relativi e/o connessi alla conclusione dei contratti in derivati più precisamente sopra richiamati, sia della sospensione inerente i pagamenti delle rate di dicembre 2010 degli stessi contratti, a favore delle banche, fino a conclusione del procedimento (stabilito inizialmente in trenta giorni e prorogato di ulteriori trenta su richiesta dei predetti istituti);

- con Delibera n. 454/675 del 15/12/2010, esecutiva, la Giunta Municipale faceva proprio sia l'atto di indirizzo dell'Assessore sopra menzionato sia, per quanto di propria competenza, quanto disposto con le comunicazioni di avvio del procedimento di cui al punto che precede;

Considerato che:

- con delibera di Giunta Municipale n. 100/51 del 28/03/2011, immediatamente esecutiva, e con le determinazioni dirigenziali nn. 2723/11 , 2726/11 e 2727/11 del 30/03/2011, esecutive, relative alla conclusione dei procedimenti in autotutela inerenti i contratti in derivati del 26 giugno 2006 stipulati con Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited, Dexia - Crediop Spa e UBS Limited, si è provveduto ad annullare, ciascuno secondo le proprie competenze, tutti i provvedimenti che avevano portato alla firma dei contratti precedentemente citati;

- Dexia Crediop spa ha proposto azione giudiziaria avanti l'Alta Corte di Londra;

Rilevato che il contenzioso come sopra attivato da Dexia Crediop spa avverso i provvedimenti avviati dall'Amministrazione hanno ad oggetto i contratti sottoscritti con detto istituto di credito, contratti questi - peraltro scritti in inglese e con previsione di Londra quale foro competente – che coinvolgono e comportano problematiche assai complesse, che richiedono alte specializzazioni e competenze nella specifica materia della intermediazione finanziaria ed in particolare nell'analisi tecnico-giuridica dei contratti cosiddetti "*derivati*", resa ancora più complessa dai profili della individuazione della giurisdizione competente;

Viste le determinazioni nn. 2011/DD/00920, 2011/DD/3341 e 2011/DD/05097 di incarico professionale allo studio Gregory Rowcliffe Milners per la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione Comunale nei suddetti ricorsi avanti l'Alta Corte di Londra per la fase relativa alla giurisdizione;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha poi abbandonato l'eccezione sulla giurisdizione, e ciò sia alla luce di due sentenze sopravvenute nel mese di maggio corrente anno (sentenza Corte di Giustizia Europea del 12/05/2011 e Corte di Giustizia di Londra del 25/05/2011, quest'ultima relativa ad analogo contenzioso insorto tra le Banche e la Provincia di Pisa), sia sulla base delle indicazioni espresse dallo studio inglese Gregory Rowcliffe Milners, il quale evidenziava l'opportunità di rinunciare alla questione sulla giurisdizione per evitare ulteriori costi aggiuntivi e non necessari;

Dato atto che l'abbandono nella suddetta causa della questione sulla giurisdizione ha avviato una richiesta di pagamento delle spese legali per un totale di £ 67262,33 da parte della Dexia Crediop spa trasmessa alla Direzione Avvocatura dallo Studio Gregory Rowcliffe Milners in data 22/11/2011;

Rilevato che:

- con nota prot. 12862 del 27/01/2012 l'Amministrazione Comunale per il tramite della Direzione Avvocatura e della Direzione Risorse Finanziarie impartivano disposizioni allo Studio Gregory Rowcliffe Milners di effettuare una controproposta di £ 40.000 a Dexia Crediop spa per la definizione transattiva dei compensi professionali da riconoscere per la chiusura della fase della giurisdizione;
- con nota e-mail del 21/02/2012 lo Studio Gregory Rowcliffe Milners informava l'Amministrazione Comunale che i legali di Dexia Crediop spa avevano rifiutato la controproposta dell'Amministrazione;
- nella medesima comunicazione si informava questa Amministrazione che i legali di Dexia Crediop spa ribadivano la proposta di £ 50.000 fino al giorno 27 febbraio 2012 ore 16:00; termine, decorso il quale avrebbero fatto istanza al giudice Londinese con possibile aggravio quantificabile in almeno – secondo le stime dello Studio Gregory Rowcliffe Milners – nell'ulteriore 7% sulle spese accertate e riconosciute a Dexia Crediop Spa (ossia una cifra maggiorata dei costi sostenuti dalla controparte fino alla decisione definitiva del Giudice Londinese sulle spese);
- con e-mail del 22/02/2012 a seguito di comunicazione telefonica con la Direzione Risorse Finanziarie, veniva concordata l'opportunità – palesata dall'Amministrazione Comunale – di effettuare una ulteriore controproposta pari a £ 45.000, ma che lo Studio Gregory Rowcliffe Milners riferiva altresì la sussistenza di un "alto rischio" di riconoscimento giudiziale di costi per competenze legali ben superiore alle £ 50.000;
- l'Amministrazione Comunale, per il tramite della Direzione Risorse Finanziarie, effettuava – per le vie brevi in data 22/02/2012 – un'ulteriore controproposta di £ 45.000 a Dexia Crediop spa per la definizione transattiva dei compensi professionali da riconoscere ai legali di Dexia per la chiusura della fase della giurisdizione;
- con comunicazione e-mail dei legali di Dexia Crediop spa prot. 26862 del 24/02/2012 anche tale controprosta non veniva accettata;
- con nota prot. 26863 del 24/02/2012 – per il tramite dello Studio Studio Gregory Rowcliffe Milners – l'Amministrazione Comunale per evitare ulteriori aggravi di spesa, accettava l'offerta dei legali Dexia Crediop Spa di definire transattivamente l'entità dei compensi professionali per la chiusura della fase di giurisdizione per una cifra omnicomprensiva di £ 50.000, anziché gli originari £ 67262,33;
- con nota trasmessa via e-mail per il tramite dello Studio Studio Gregory Rowcliffe Milners in data 29/02/2012 e recepita al numero di protocollo 30196 del 02/03/2012 , i legali di Dexia Crediop Spa confermavano l'accordo di chiusura dei compensi legali per la fase della giurisdizione, fissando il

termine del 14/03/2012 per il definitivo accredito di £50.000 su conto corrente bancario indicato al netto di qualsiasi ulteriore spesa anche di natura bancaria;
- che la suddetta accettazione è stata assunta d'intesa con la Direzioni Risorse Finanziare interessata al contenzioso e con il Sig. Segretario Generale.

Tenuto conto:
- che esigenze di buona amministrazione, impongono di contenere al massimo le spese ed evitare aggravi nei costi sostenuti per la difesa delle ragioni dell'Ente;
- che la fase della giurisdizione è stata ormai definitivamente abbandonata dinanzi alla giurisdizione inglese e che già altre Amministrazioni, tra le quali la Regione Piemonte, sono stati condannati per somme assai significative (fino a £ 90.000 nell'esempio citato) rispetto alla proposta di Dexia di chiudere in via transattiva a £ 50.000 i compensi legali per la fase della giurisdizione;
- che l'accordo raggiunto mediante lo scambio della proposta e della corrispondente accettazione, ha ad oggetto la riduzione della pretesa per compensi legali così come formulata nella comunicazione del 22/11/2011, con un evidente contenimento in termini di refusione delle spese legali per l'Amministrazione Comunale e consente di evitare ulteriore fase di lite dinanzi al giudice inglese per il riconoscimento delle spese legali vantate da Dexia Crediop spa;

Rilevata la necessità
- di impegnare urgentemente la somma di € 65.895,89 (pari a £ 50.000,00 convertiti al cambio odierno, con una maggiorazione di circa il 10% a compensazione delle eventuali fluttuazioni monetarie possibili entro la data di liquidazione) a favore di Dexia Crediop spa (cod. ben. 00199);
- di impegnare altresì l'importo di € 13838,14 per IVA al 21% a favore dell'Erario dello Stato (cod. ben. 351).

Rilevato che la spesa complessiva di € 79.734,03 graverà sul bilancio dell'esercizio 2012 al capitolo 23310.

Considerato che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e necessaria ad evitare ulteriori esborsi da parte dell'Ente per la refusione di compensi legali;

Visti gli artt. 1326 e 1965 del Cod Civ.
Visti gli artt. 107, 151, 163 e 183 del D.lgs. n. 267/00;
Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera 2011/G/423 del 24/10/2011;

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati al presente provvedimento, quale allegato generico, è conforme al cartaceo conservato presso questo ufficio;
Preso atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

1) di impegnare urgentemente la somma di € 65.895,89 (pari a £ 50.000,00 convertiti al cambio odierno, con una maggiorazione di circa il 10% a compensazione delle eventuali fluttuazioni monetarie possibili entro la data di liquidazione) a favore di Dexia Crediop spa (cod. ben. 00199) a chiusura del giudizio di giurisdizione;
2) di impegnare altresì l'importo di € 13.838,14 per IVA al 21% a favore dell'Erario dello Stato (cod. ben. 351).
3) Di comunicare la presente determinazione alla Direzione Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza.

Rilevato che la spesa complessiva di € 79.734,03 graverà sul bilancio dell'esercizio 2012 al capitolo 23310.

Firenze, lì 06/03/2012

Il Responsabile Proponente
Antonella Pisapia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 07/03/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE